FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 106/CSA- RIUNIONE DEL 24 MARZO 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario; Segretario

1. RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSSU ANDREA SEGUITO GARA OLBIA/CREMONESE DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Cossu Andrea.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Olbia/Cremonese disputato il 4.3.2017, il Cossu teneva una condotta violenta verso un avversario a gioco fermo; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive.

Avverso tale provvedimento la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 7.3.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/PRATO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

La società A.C. Prato S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017,

con la quale, a seguito della gara Pro Piacenza/Prato del 4.3.2017, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di e 1.000,00 (mille) "per indebita presenza negli spogliatoi nell'intervallo della gara di persona non autorizzata".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata, esplicitando che dagli atti ufficiali redatti dal Commissario di Campo e dal Collaboratore della Procura Federale si evince in maniera estremamente chiara l'accaduto e gli stessi atti dimostrano che il signor Paolo Toccafondi, ovvero la persona riconducibile alla suddetta società, non è entrato nell'area federale e negli spogliatoi, ma si è limitato ad una richiesta di ingresso.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara, rilevato che l'accesso negli spogliatoi della persona non autorizzata non sia di fatto mai avvenuto, ma altresì, ritenendo che comunque i comportamenti tenuti dalla stessa persona siano da qualificare come tentativo di accesso che ha assunto profili rilevanti disciplinarmente per i modi tenuti per esperire il tentativo stesso che acquisiscono rilevanza disciplinare, accoglie in parte il ricorso presentato e riduce la sanzione pecuniaria come già inflitta, da e 1.000,00 ad e 500,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato S.p.A. di Prato riduce la sanzione dell'ammenda a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENTA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI LUPA ROMA/GUBBIO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 108/TB del 15.3.2017)

Con reclamo spedito il 16.3.2017 la società Lupa Roma F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 15.3.2017 (Com. Uff. n. 108/TB) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 "per assenza della forza pubblica nonché per mancanza della relativa richiesta; per mancanza di assistenza alla terna arbitrale da parte dei dirigenti; perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società Lupa Roma, posizionate nell'area antistante gli spogliatoi – dove si erano introdotte perché i cancelli di protezione erano stati lasciati aperti – insultavano e minacciavano la terna arbitrale, cercando di venire a contatto con gli ufficiali di gara e, non riuscendovi, grazie all'intervento del custode, le stesse persone continuavano a insultare e minacciare l'arbitro; inoltre il direttore di gara constatava che la sua autovettura, parcheggiata nell'apposita area privata dell'impianto sportivo, era stata danneggiata sul lato destro".

La società si affida a cinque motivi di reclamo, evidenziando, in particolare: 1) che la richiesta della forza pubblica era stata regolarmente inoltrata al Commissariato di zona a mezzo fax; 2) che il direttore di gara non aveva richiesto, né aveva avuto bisogno, di alcuna assistenza, tanto che il medesimo non era giunto a contatto con alcuno, né aveva avuto impedimenti o difficoltà nel raggiungere gli spogliatoi; 3) che non vi era alcuna prova che le persone che avevano inveito all'indirizzo della terna arbitrale fossero riconducibili ad essa società reclamante; 4) che il custode del campo era il proprio magazziniere; 5) che non vi era prova che il danno all'autovettura dell'arbitro fosse stato procurato durante la sosta all'interno dell'impianto di gioco e non prima, posto che l'auto non era stata visionata da alcuno al momento del suo arrivo.

Conclude quindi la reclamante per una congrua riduzione della sanzione, anche per l'oggettiva sproporzione della sua misura, in quanto comminata in occasione di una gara del torneo giovanile "Berretti".

Il reclamo della società Lupa Roma F.C. può essere accolto parzialmente, nei limiti di quanto in dispositivo.

La società, difatti, ha dimostrato (producendo copia del relativo documento) che la richiesta della forza pubblica presso il Centro Sportivo "Urbetevere" per la gara Lupa Roma/Gubbio del

11.3.2017 era stata inoltrata con fax del 7.3.2017 al Commissariato di P.S. "Monteverde" al n. 0658391347. Ne deriva che non sussiste la relativa violazione contestata dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, neppure può sussistere la contestata violazione circa la mancanza sul posto della forza pubblica, non essendo ciò imputabile alla società medesima.

Infondati, invece, appaiono gli altri motivi di reclamo.

Premessa l'irrilevanza della qualifica del soggetto (se mero custode del campo o magazziniere della società) che, peraltro assai tardivamente, provvide alla chiusura dei cancelli, risulta incontestabilmente dai referti sia dell'arbitro che dell'assistente (entrambi assistiti da fede privilegiata): che il cancello di accesso all'area antistante gli spogliatoi, nonché il cancello di comunicazione delle tribune con il terreno di gioco, erano aperti e che così erano rimasti nonostante i solleciti dell'arbitro a provvedere alla loro chiusura; che all'interno dell'area antistante gli spogliatoi, sia durante l'intervallo tra i due tempi, sia al termine della partita, si trovavano alcuni soggetti che avevano pesantemente insultato e minacciato tanto l'arbitro che l'assistente, tentando addirittura di aggredire entrambi; che tali soggetti erano riconducibili alla società Lupa Roma F.C. in quanto gli indumenti da costoro indossati recavano il logo della società; che al termine della gara, l'auto utilizzata dall'arbitro, parcheggiata all'interno dell'impianto, era risultata danneggiata da un graffio lungo tutta la fiancata destra, palesemente procurato nell'immediatezza in quanto ancora risultavano visibili scaglie di vernice. Tale danno era stato constatato alla presenza di un dirigente della società Lupa Roma F.C. e del fatto era stata sporta regolare denunzia al Commissariato di P.S. di Roma "Aurelio".

A fronte di tali le emergenze probatorie, ferma restando la responsabilità della società odierna reclamante, si stima congrua la riduzione della sanzione a €3.0000,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Lupa Roma S.r.l. di Tivoli (Roma) riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

4. RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DAVID DI MICHELE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/LUPA ROMA DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

La Società Lupa Roma FC S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta all'allenatore David Di Michele dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone A, Giana Erminio S.r.l. vs. Lupa Roma FC S.r.l. del 11.03.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell'assistente arbitrale e dell' arbitro durante la gara (espulso)."

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, David Di Michele, non in linea con quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta della società reclamante, la parola "cazzo", usata dal Sig. Di Michele nel dialogo con l'arbitro, non era all'indirizzo degli ufficiali di gara ma sarebbe stata usata esclusivamente come rafforzativo dei concetti espressi.

La società Lupa Roma FC S.r.l., ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "che la S.V. Ill.ma, voglia, ricorrendone nella fattispecie presupposti e condizioni, così provvedere: a ridurre la sanzione di due gare ad una gara, già interamente scontata.".

Alla riunione del 24.3.2017 nessuno è comparso per la società appellante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene che le motivazioni addotte dalla società reclamante siano pretestuose e infondate.

Il reiterato comportamento di protesta, gli alti toni della voce, gli ampi gesti rivolti nei confronti degli ufficiali di gara, unitamente alle espressioni usate nella circostanza dal Sig. David Di Michele, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione perché integranti gli estremi del comportamento irriguardoso, privo di rispetto nei confronti del Direttore di Gara e del suo assistente.

Questa Corte, pertanto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, ricordando che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti sul terreno di giuoco, ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dall'allenatore, Sig. David Di Michele, nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Lupa Roma F.C. S.r.l. di Tivoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALCIATORE RAMZI AYA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/FIDELIS ANDRIA DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ramzi Aya.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Cosenza/Fidelis Andria disputato l'11.3.2017, il Ramzi Aya ha avuto un comportamento offensivo verso un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento il calciatore Ramzi Aya ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.3.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ramzi Aya, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA OLIMPUS ROMA/B&A SPORT C5 DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 763 del 15.3.2017)

Con reclamo del 20.3.2017 la società ASD Olimpus Roma ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 15.3.2017 (Com. Uff. n. 763) con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Atzori Federico per essere stato espulso nel corso della gara Olimpus Roma/B&A Sport C5 del 12.3.2017 per somma di ammonizioni e per aver rivolto all'arbitro frasi ingiuriose in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco.

La società reclamante nulla osserva circa la squalifica conseguente all'espulsione: lamenta invece che il calciatore, essendosi limitato a protestare con l'espressione "arbitro sei ridicolo", non avrebbe rivolto a quest'ultimo alcuna frase ingiuriosa, "trattandosi di un'offesa non ingiuriosa ma solo irriguardosa". Inoltre il calciatore, al termine della gara, si sarebbe scusato con l'arbitro,

circostanza che, secondo la reclamante, avrebbe dovuto essere valorizzata quantomeno in termini di attenuante. Infine, la società lamenta che analoga sanzione sarebbe stata comminata in fattispecie di frasi offensive reiterate e non già di una sola frase pronunciata.

La reclamante conclude quindi per un'equa riduzione della sanzione, da rapportarsi alla scarsa gravità dell'occorso evento.

Il reclamo della ASD Olimpus Roma non è meritevole di accoglimento.

Dovendosi premettere, a scanso di ogni equivoco, che l'art. 19, comma 4, C.G.S., non opera alcuna distinzione, sul piano della sanzione minima, tra condotta "irriguardosa" o "ingiuriosa" nei confronti degli ufficiali di gara (squalifica del calciatore per due giornate), risulta dal referto arbitrale (che, come è noto, ai sensi dell'art. 35, 1.1., C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare) che il calciatore Atzori Federico, a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco, non si limitò a pronunciare la frase "arbitro, sei ridicolo", ma calciò con violenza il pallone verso l'esterno e, al richiamo dell'arbitro, lo apostrofò con la frase "sei un c....., pensa ad arbitrare, ridicolo".

Non potendosi dubitare della portata ingiuriosa di siffatta espressione, peraltro pronunciata in un contesto di proteste violente e plateali, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata.

Né alcun rilievo può rivestire la circostanza delle presunte scuse tardivamente presentate all'arbitro a fine gara, sia perché la circostanza non è provata, sia perché si dubita della sua configurabilità in termini di attenuante ex art.19 cit..

Infine, il paragone con altra fattispecie più grave che avrebbe comportato l'irrogazione della medesima sanzione è all'evidenza irrilevante, essendo rimessa alla discrezionalità del singolo organo giudicante la valutazione, ai fini della graduazione della sanzione, delle circostanze soggettive e oggettive con cui l'evento si è verificato.

Ciò premesso

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA ROBUR SIENA 2014/ALESSANDRIA CALCIO 1912 DEL 18.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta all'allenatore Piero Braglia dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone A, SS Robur Siena vs. U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. del 18.03.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (Espulso)."

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Piero Braglia, priva di fondamento e comunque sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta della società reclamante, la ricostruzione dell'episodio fatta dall'arbitro non sarebbe esatta perché le espressioni riportate nel referto arbitrale non conterrebbero alcun riferimento all'arbitro stesso od al primo assistente e sarebbero state proferite al plurale.

In altre parole non sarebbero state indirizzate al Direttore di Gara e al suo assistente, ma bensì ai propri giocatori quale reazione al loro comportamento in occasione della rete appena subita.

Inoltre, le espressioni usate dall'allenatore non avrebbero valenza ingiuriosa e/o irriguardosa e, in ogni caso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe palesemente sproporzionata rispetto a quanto accaduto sul terreno di giuoco.

La società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha quindi precisato le seguenti conclusioni: "voglia l'Ecc.ma Corte Sportiva di Appello adita, previa audizione della parte ai sensi dell'art. 36-bis, VII comma, ult. Parte, C.G.S. – in principalità, in totale accoglimento del ricorso, annullare la sanzione comminata ovvero – in subordine, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminare la sanzione in conformità a quanto esposto al paragrafo §.2.2. che precede. Con ogni conseguente provvedimento, anche in relazione alla tassa di reclamo.".

Alla riunione del 24 marzo 2017 è comparso il difensore della società appellante il quale dopo aver illustrato i motivi di reclamo ne ha chiesto l'accoglimento.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene preliminare, ai fini della decisione, ascoltare l'arbitro sui fatti di causa, in considerazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1.1., C.G.S. che attribuisce ai rapporti dell'arbitro l'efficacia di "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

L'arbitro, raggiunto telefonicamente, ha confermato il referto di gara precisando che le espressioni offensive, ingiuriose ed irriguardose riportate nel referto e proferite dal Sig. Braglia erano, rivolte ed indirizzate, senza ombra di dubbio alcuno, a lui ed al suo primo assistente e non ai giocatori e questo perché, sia l'arbitro, che il primo assistente non avrebbero rilevato una posizione di fuorigiuoco in occasione della seconda segnatura avversaria.

Il tentativo di parte reclamante di accreditare le espressioni riportate nel referto arbitrale come indirizzate ai propri giocatori e non ai direttori di gara costituisce l'evidente riconoscimento del fatto che le frasi sono state effettivamente proferite e correttamente rilevate dal Direttore di Gara stante la loro carica offensiva, restando altrimenti inspiegabile il tentativo di ridimensionarle.

Le espressioni usate dal Sig. Piero Braglia, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione e vanno stigmatizzate con fermezza perché integranti gli estremi dell'ingiuria, dell'offesa e del decoro del Direttore di Gara e del suo primo assistente.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dall'allenatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro, respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio